



N.protocollo: 02/2008

**Oggetto: AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE:
NUOVI VINCOLI E NUOVE OPPORTUNITÀ**

Data: 15 gennaio 2008

Anche quest'anno la Finanziaria ha previsto l'assegnazione di risorse destinate a favorire lo sviluppo delle imprese italiane. L'anno scorso abbiamo assistito ad un'evoluzione sostanziale nel mondo delle agevolazioni destinate al settore dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo. Quest'anno assisteremo ad un percorso di assegnazione delle risorse atto principalmente a creare competitività delle nostre aziende e sviluppo della produzione.

Affianco alla politica di sostenimento delle imprese, è stato introdotto un limite all'ammontare dei crediti di imposta utilizzabili in compensazione, con l'obiettivo collettivo di rispettare i tetti di spesa annuale che la Pubblica Amministrazione si è data per gli anni a venire

Vediamo il contenuto dei principali obiettivi cui tenderanno i bandi di questi prossimi mesi e le novità in termini di limitazioni sull'utilizzo dei crediti maturati negli anni pregressi.

LIMITAZIONI ALL'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEI CREDITI DI IMPOSTA

L'art.1 della L. n.244 del 24 dicembre 2007, al co.53, ha previsto che "a partire dal 1° gennaio 2008 i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro." Si tratta di una novità nell'utilizzo dei crediti di imposta già maturati cui tutte le imprese devono attenersi, indipendentemente da quanto originariamente previsto dalla legge istitutiva dell'agevolazione che ne ha generato il diritto. Questo significa che tutte le aziende che abbiano acceduto ad agevolazioni riconosciute sotto forma di credito di imposta, si trovano a dover riformulare la pianificazione del relativo utilizzo in compensazione, per rispettare il limite massimo annuale fissato pari a € 250.000,00.

La parte eccedente i 250.000,00, comunque spettanti all'impresa, non va persa: dovrà essere riportata in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive del credito d'imposta e sarà compensabile a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza.

Esempio

⇒ Credito di imposta maturato e compensabile nel 2008 secondo le previsioni normative della normativa istitutiva del credito stesso	€ 300.000,00
⇒ Credito di imposta effettivamente compensabile nel 2008, a seguito delle disposizioni imposte dalla Finanziaria per il 2008	€ 250.000,00
⇒ Eccedenza compensabile a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza	€ 50.000,00

Occorre ricordare che la Finanziaria ha, peraltro, previsto alcune deroghe all'applicabilità di questa limitazione.

Il limite massimo di € 250.000,00 non è infatti applicabile al credito d'imposta previsto dal co.280 della Finanziaria 2007 (credito per la ricerca), a partire dalla data del 1° gennaio 2010.



studio associato zaniboni

Berva Dr. Paola - Conti Dr. Roberto - Zaniboni Dr. Fabrizio

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili



Una deroga “limitata” è stata prevista anche a favore delle imprese impegnate in processi di ricerca e sviluppo ed ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall’art.87, par.3, lett.a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità Europea, con un fatturato annuo non superiore ad € 5.000.000,00:

- a) che beneficiano del *c.d. bonus aggregazioni*;
- b) le cui azioni sono ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2007.

Quest’ultima deroga è “limitata” sotto un triplice profilo:

- per far fronte al cumulo di tali crediti di imposta che verranno utilizzati in compensazione, in Finanziaria sono stati assegnati 10 milioni di Euro complessivi: questo significa che le imprese interessate dovranno tener strettamente monitorata l’uscita di un D.M. con il quale verranno stabilite le procedure per assicurare il rispetto del limite di tale stanziamento;
- è stato previsto l’obbligo di presentazione all’Agenzia delle Entrate di un’istanza preventiva di interpello;
- l’efficacia di tali disposizioni è subordinata all’ottenimento dell’autorizzazione della Commissione Europea e quindi solo dopo che essa interverrà la deroga potrà ritenersi effettivamente operativa.

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN AREE DEPRESSE

La Finanziaria ha fatto un “piccolo sgambetto” a favore delle imprese beneficiarie dell’agevolazione prevista dall’art.8 della L. n.388/00, poiché ha previsto la soppressione del relativo “quinto periodo del co.1[...], introdotto dal co.4-bis dell’art.4 del D.L. n.300/06, convertito, con modificazioni, dalla L. n.17/07”, il quale citava testualmente: “per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d’imposta negli anni 2005 e 2006, il termine per il completamento degli investimenti e’ prorogato, rispettivamente, al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2008”.

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO

Con il co.66 dell’art.1, la Finanziaria ha previsto che per gli investimenti in ricerca e sviluppo legati a contratti con università ed enti pubblici di ricerca, un’elevazione:

- dal 15 al 40% della percentuale su cui calcolare il credito d’imposta;
- del tetto massimo su cui calcolare il credito d’imposta per ciascun periodo d’imposta da 15 milioni di euro a 50 milioni di euro.

INTERVENTI A FRONTE DI INVESTIMENTI VOLTI A PREVENIRE IL RISCHIO DI ATTI ILLECITI

Con l’art.1, co.228, la Finanziaria ha istituito misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, comprendendo anche l’installazione di apparecchi di videosorveglianza, a favore delle **piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande.**

Si tratta di un credito di imposta, riconosciuto in regime *de minimis*, e concesso per ciascuno dei periodi d’imposta 2008, 2009 e 2010, pari all’80% del costo sostenuto da parte di tali imprese, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario.

Il credito d’imposta sarà fruibile secondo l’ordine cronologico di invio delle istanze e fino ad esaurimento delle stesse e:

- ➔ non sarà cumulabile con altre agevolazioni;



- ⇒ non concorrerà alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'Irap;
- ⇒ non rileverà ai fini del rapporto di cui agli artt.61 e 109, co.5, del Tuir;
- ⇒ sarà compensabile secondo le regole fissate dall'art.17 del D.Lgs. n.241/97;
- ⇒ dovrà essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della Finanziaria è atteso un D.M., con il quale saranno fissate le modalità attuative.

La Finanziaria ha previsto il riconoscimento di un credito di imposta anche a favore degli **esercenti attività di rivendita di generi di monopolio**, operanti in base a concessione amministrativa. Essi potranno ottenere, per ciascuno dei periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, un credito d'imposta a fronte delle spese sostenute:

- per l'acquisizione e l'installazione di impianti e attrezzature di sicurezza;
- e per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, al fine di prevenire il compimento di atti illeciti ai loro danni.

Si tratta di un credito d'imposta, riconosciuto nell'ambito del regime *de minimis*, che sarà assegnato secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze e pari all'80% del costo sostenuto per i beni e servizi ammessi ad agevolazione, fino ad un importo massimo di € 1.000,00 per ciascun beneficiario. Pena la decadenza dal beneficio, in riferimento a ciascun periodo d'imposta dovrà essere indicato il contributo maturato, nella relativa dichiarazione dei redditi. Il credito di imposta:

- ◆ non concorrerà alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né della base imponibile Irap;
- ◆ non rileverà ai fini del rapporto di cui agli artt.61 e 109, co.5, del Tuir;
- ◆ potrà essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. n.241 del 9 luglio 1997 e successive modificazioni.

Come per la disposizione sopra vista, anche in questo caso, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della Finanziaria sarà emanato un D.M. attuativo.

CREDITI DI IMPOSTA A FAVORE DEGLI STUDI PROFESSIONALI

La Finanziaria ha pensato anche ai professionisti che intendono sviluppare la propria attività aggregandosi.

La Finanziaria, ha istituito, con l'art.1, co.70 e ss., il riconoscimento di un credito d'imposta destinato specificatamente "agli studi professionali associati o alle altre entità giuridiche, anche in forma societaria, risultanti dall'aggregazione di almeno quattro ma non più di dieci professionisti". Il tetto numerico dei professionisti coinvolgibili trova una deroga per i medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale: per le specifiche esigenze di organizzazione dei servizi di medicina primaria, la Finanziaria ha infatti chiarito che i limiti minimo e massimo del numero di professionisti interessati all'operazione di aggregazione possono essere elevati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Per poter accedere al credito d'imposta, occorre che tutti i soggetti partecipanti alle operazioni di aggregazione esercitino l'attività professionale esclusivamente all'interno della struttura risultante dall'aggregazione (per i servizi di medicina primaria potrebbero essere previste condizioni diverse attraverso il su citato decreto); non è invece ottenibile da parte delle strutture che in forma associata si limitano ad eseguire attività meramente strumentali per l'esercizio dell'attività professionale.

Il credito d'imposta, la cui effettiva operatività resta subordinata all'ottenimento da parte dello Stato Italiano dell'autorizzazione della Commissione Europea, sarà pari al 15% dei costi che il "gruppo" sosterrà:

- ⇒ per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di:



studio associato zaniboni

Berva Dr. Paola - Conti Dr. Roberto - Zaniboni Dr. Fabrizio

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili



- beni mobili ed arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine d'ufficio, impianti ed attrezzature varie;
- programmi informatici e brevetti concernenti nuove tecnologie di servizi;
- ⇒ per l'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.

Saranno interessate al riconoscimento di tale agevolazione, le operazioni di aggregazione effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2010 e saranno in particolare ammessi i costi sostenuti a partire dalla data in cui l'operazione di aggregazione risulta effettuata fino ai successivi dodici mesi.

Il credito d'imposta dovrà essere riportato nella relativa dichiarazione dei redditi e sarà utilizzabile in compensazione.

Si è in attesa di uno specifico Decreto del Ministro delle Finanze, attraverso il quale saranno determinate le modalità attuative e verranno definite le procedure di monitoraggio e di controllo, le specifiche cause di revoca del credito d'imposta, contemplando anche l'ipotesi in cui, nei tre anni successivi all'aggregazione, il numero dei professionisti associati si riduca in modo significativo rispetto a quello esistente dopo l'aggregazione.

AGEVOLAZIONI A FAVORE DELL'AUTOIMPREDITORIALITÀ

Con l'art.2, co.188, la Finanziaria ha autorizzato Sviluppo Italia Spa a rinegoziare una serie di mutui accesi sulla base della legislazione in favore dell'autoimprenditorialità.

ULTERIORI AGEVOLAZIONI: LAVORO, IMPRESE INNOVATIVE, SVILUPPO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, GESTIONE QUOTE DI EMISSIONE GAS SERRA, ESERCENTI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI, ATTIVITÀ DI RICERCA NEL SISTEMA ENERGETICO E DI RIUTILIZZO DI AREE INDUSTRIALI

Con l'art.2, co.554, la Finanziaria ha previsto che l'85% delle economie derivanti da provvedimenti di revoca delle agevolazioni previste dalla L. n.488/92 vengano destinate annualmente, con Decreto Sviluppo economico da adottare entro il 30 ottobre di ogni anno, anche:

- ◆ alla realizzazione di un programma nazionale destinato ai **giovani laureati** residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, al fine di favorire il loro inserimento lavorativo, dando priorità ai contratti di lavoro a tempo indeterminato. La definizione di tale programma sarà disciplinata con D.M. d'intesa con le regioni interessate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Finanziaria per il 2008;
- ◆ all'assegnazione di agevolazioni alle **imprese innovatrici in fase di start up**, definite ai sensi di quanto previsto nella Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n.C 323 del 30 dicembre 2006, attraverso la riduzione degli oneri sociali per tutti i ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegati a decorrere dal periodo d'imposta dell'anno 2007. I criteri e le modalità per il riconoscimento delle predette agevolazioni saranno disciplinati con apposito D.M., da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Finanziaria;
- ◆ alla proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010 della deduzione forfetaria dal reddito d'impresa in favore degli **esercenti impianti di distribuzione di carburanti** ex L. n.448/98.